

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione n. 21 del 26.05.2010 il Consiglio Comunale ha deliberato in merito allo scioglimento consensuale della convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria convenzionata tra i Comuni di Villa di Tirano e Tirano, con decorrenza dal 1.0/7/2010;

CONSIDERATO che il Comune di Sondalo, all'uopo interpellato si è dichiarato disponibile a costituire in forma associata il servizio di segreteria comunale tra i comuni di Villa di Tirano e Sondalo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 98 comma 3 del Dlg. 267/2000;

VISTO che l'art. 30 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede che gli enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni nelle quali vengono stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione, nonché i propri rapporti finanziari ed economici;

VISTI altresì gli artt. 98, comma 3, del citato D.Lgs. 267/2000 e 10, comma 2 del D.P.R. 465/97, relativi alle convenzioni dei servizi di segreteria;

VISTO lo schema di convenzione all'uopo predisposto;

VISTO il parere espresso dai responsabili di servizio ai sensi dell'articolo 49 del Dlgs. 267 del 2000;

Chiusa la discussione, con voti 8 favorevoli, n. 3 contrari (consiglieri Tognoli, Del Simone e Negri) e n. 1 astenuto (consigliere Moratti) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Sondalo e di Villa di Tirano ai sensi e per gli effetti di cui all'art.98, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000;
2. di approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento del suddetto servizio di segreteria nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e composto da n 10 articoli.

Successivamente;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 267 del 2000.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

L'anno 2011, addì _____ del mese di _____, nella residenza municipale del Comune di _____

Tra

Il Comune di Villa di Tirano, in seguito denominato anche come Comune "capo convenzione", rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Giacomo Remigio Tognini, elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso;

e

il Comune di Sondalo, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Luigi Giuseppe Grassi elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso;

PREMESSO CHE

- l'art.98 – comma 3° - del D.Lg.vo n.267/2000 e l'art. 10 del D.P.R. 04.12.1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni, di stipulare tra loro convenzioni per l'esercizio associato di funzioni;
- che i Comuni di Villa di Tirano e di Sondalo intendono convenzionarsi per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- che la stipula della presente Convenzione è stata autorizzata, rispettivamente con deliberazione n. ____ del _____ assunta dal Consiglio Comunale di Villa di Tirano e deliberazione n. ____ del _____ assunta dal Consiglio Comunale di Sondalo, le quali hanno conseguito la prescritta esecutività (ovvero sono state dichiarate immediatamente eseguibili) e vengono riportate in allegato alla presente sotto la lettera a) e b);
- che detta forma associativa deve concretizzarsi con un accordo formale ;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 – PREMESSA

1. Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART.2 – OGGETTO E FINE

1. I Comuni di Villa di Tirano e di Sondalo in provincia di Sondrio, a norma dell'art. 98 del decreto legislativo 267/2000, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART.3 – COMUNE CAPO CONVENZIONE

1. Il Comune di Villa di Tirano viene individuato quale comune capo convenzione.

ART.4 – NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Al Sindaco del Comune capo convenzione compete a nomina e revoca del Segretario comunale.
2. Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999 e 164/2000 dell'Agenzia Segretari comunali.
3. Spetta altresì al Comune capo convenzione autorizzare il Segretario allo svolgimento di incarichi esterni o all'esercizio di attività.

ART.5 MODALITA' OPERATIVE

1. Con la presente convenzione i due Comuni prevedono che un unico segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti.
2. Spetta al Sindaco del Comune di Villa di Tirano, sentito il Sindaco di Sondalo, assegnare al segretario i congedi ordinari, nonché esprimere il parere per le eventuali aspettative.
3. In caso di assenza del Segretario Comunale, per ferie o per malattia, l'incarico di supplenza può essere conferito disgiuntamente da ciascuno dei Comuni convenzionati.

ART.6 – ORARIO DI SERVIZIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale, nell'ambito dell'assetto organizzativo degli enti convenzionati, assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
2. Il Segretario Comunale dovrà tendenzialmente assicurare l'espletamento della propria attività lavorativa nella misura del 40,0% presso il Comune di Sondalo e del 60,0% presso il Comune di Villa di Tirano.

ART.7 – TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE E MODALITA' DI RIPARTO DELLE SPESE

1. Il trattamento economico e lo stato giuridico del Segretario Comunale assegnato sono disciplinati dall'ordinamento giuridico vigente.
2. Le competenze relative al trattamento economico, le spese e le indennità vengono così ripartite:
60,0% a carico del Comune di Villa di Tirano;
40,0% a carico del Comune di Sondalo;

3. Il pagamento degli emolumenti spettanti sarà effettuato direttamente dal Comune capo-convenzione il quale curerà anche il pagamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali stanziando all'uopo le somme relative nel proprio bilancio. Nella parte attiva del bilancio stesso sarà prevista la somma che esso presumerà di riscuotere, a titolo di contributo nella spesa, dall'altro Comune convenzionato.
4. Resteranno a carico dei singoli Comuni convenzionati:
 - il pagamento degli oneri relativi alla quota di competenza del fondo finanziario di mobilità di cui all'articolo 102, comma 5, del D.Lgs 267/2000;
 - il rimborso delle missioni effettuate per conto del singolo Comune;
 - la eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione.
5. Ciascun Comune dovrà provvedere alla liquidazione dei diritti di segreteria. I diritti di segreteria di volta per volta liquidati saranno comunicati reciprocamente al fine di esercitare il controllo e non superare il limite previsto dall'articolo 41 della L. n.312/80.
6. Con cadenza semestrale, nei mesi di gennaio e luglio, il Comune capo-convenzione comunicherà all'altro il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute ed anticipate per la convenzione nel semestre precedente, redatte a cura del responsabile del servizio finanziario e l'altro Comune aderente provvederà a rimborsare quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
7. Il Segretario Comunale viene autorizzato, per il tempo strettamente necessario alle esigenze lavorative, all'uso del mezzo proprio per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo presente in loco idoneo servizio di trasporto pubblico che assicuri i collegamenti tra i Comuni convenzionati.
8. Le spese di viaggio (pari ad 1/5 del prezzo della benzina) sostenute dal Segretario per accedere dalla sede del Comune di Villa di Tirano alla sede del Comune convenzionato di Sondalo (distante più di 10 Km) saranno esclusivamente a carico del medesimo Comune.

ART.8 – DURATA DELLA CONVENZIONE ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

1. La convenzione avrà decorrenza dal 01.08.2011 e avrà una durata sino al 31.07.2014.
2. E' consentito inoltre il recesso anticipato per mutuo consenso o iniziativa unilaterale.
3. Il recesso unilaterale avrà efficacia solo dopo l'avvenuta adozione di apposita delibera di Consiglio e decorsi 30 giorni dalla comunicazione di essa al Comune capo-convenzione ed al Segretario Comunale da parte del Comune che recede.
4. Il recesso per mutuo consenso potrà avvenire in qualunque momento mediante l'adozione da parte di entrambi i Comuni convenzionati della relativa delibera di Consiglio e senza obbligo di preavviso.
5. Dell'avvenuto scioglimento e di ogni modifica della convenzione deve essere data notizia, a cura del Comune capo-convenzione, alla competente sezione regionale dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
6. Il caso di scioglimento della convenzione il Segretario Comunale titolare della stessa continuerà a prestare servizio presso il Comune capo-convenzione salvo diverso accordo tra le parti e previo espresso consenso del Segretario Comunale.

ART.9 – FORME DI CONSULTAZIONE

1. I Sindaci dei Comuni interessati potranno riunirsi presso il Comune capo convenzione per consultazioni in merito alla gestione del servizio.
2. L'avviso sarà inviato dal Sindaco del Comune capo – convenzione almeno 7 giorni prima della data di riunione e dovrà contenere gli oggetti dell'ordine del giorno.
3. Ognuno dei Sindaci potrà promuovere le riunioni in caso d'urgenza , con preavviso di 3 giorni.

ART.10 – NORME FINALI

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.
2. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni di approvazione dei Consigli Comunali dei rispettivi Enti (allegate alla presente), sarà inviata, in copia conforme, a norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. 4.12.1997, n. 465, al Ministero dell'Interno Prefettura – Ufficio Territoriale di Milano ex AGES sezione Lombardia.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI VILLA DI TIRANO

Giacomo Remigio Tognini

IL SINDACO DEL COMUNE DI SONDALO

Luigi Giuseppe Grassi